

Regolamento dei costi

1 gennaio 2011

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

Sulla base all'art. 8 dell'Atto di fondazione e della cifra 5 del Regolamento di previdenza di Profond Fondazione di libero passaggio (Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento dei costi.

1. Introduzione

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di previdenza ed entra in vigore automaticamente con il versamento della prestazione di libero passaggio o di simili averi alla Fondazione, a favore di un affiliato. Si riservano eventuali modifiche che entrano automaticamente in vigore con la decisione del Consiglio di fondazione.

2. Condizioni per l'amministrazione e la gestione

L'apertura, la gestione e lo scioglimento del conto non comportano il prelievo di alcuna tassa. Per pratiche amministrative speciali è richiesto un importo forfetario secondo il principio di causalità.

3. Costi amministrativi speciali

Costi amministrativi straordinari e servizi speciali sono conteggiati secondo il principio della causalità con degli importi forfetari.

Per le seguenti prestazioni sono applicati costi forfetari:

- trasferimento della prestazione di libero passaggio ad una nuova istituzione: nessun costo
- prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni (LFLP): CHF 400.–
- costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (LFLP): CHF 200.–
- pagamenti in contanti in Svizzera: nessun costo
- pagamenti in contanti dopo la partenza all'estero con imposizione all'imposta alla fonte: 0.5 % della prestazione in capitale prima dell'imposta alla fonte

4. Addebiti

I costi sono addebitati al conto di libero passaggio. Di regola essi sono conteggiati alla fine di ogni mese, al più tardi tuttavia al momento dell'uscita.

Qualora un affiliato non dovesse essere d'accordo con i costi addebitati, deve segnalarlo entro 30 giorni dalla ricevuta del conteggio indicandone i motivi. Trascorso tale termine senza segnalazione, il conteggio vale come approvato e non può più essere contestato.

5. Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce la versione del 1° dicembre 2008 ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il regolamento è tradotto in altre lingue. In qualsiasi caso è vincolante la versione in lingua tedesca.

Il Consiglio di fondazione
Wilén, il 27 dicembre 2010

Profond Fondazione di libero passaggio
Eggirain 22
Casella postale 521
8832 Wilen

T 058 589 89 33
F 058 589 89 02
flp@profond.ch
www.profond.ch